

QUALI INFORMAZIONI FORNIRE AGLI AFFIDATARI SULLA SITUAZIONE DELL’AFFIDATO?

UNA IMPORTANTE CIRCOLARE DEL COMUNE DI TORINO

Nella circolare inviata nel giugno 2007 dal presidente reggente del Tribunale per i minorenni di Torino Cesare Castellani (v. testo relativo) inviata agli Assessori alle politiche sociali della Regione Piemonte e Valle d’Aosta e all’Assessore alla famiglia e ai servizi sociali del Comune di Torino si precisa che «*il decreto che dispone l’affidamento familiare di un minore ai sensi dell’articolo 4 legge 184/1983, modificato dalla legge 149/2001 non può essere notificato (salvo eccezioni in casi del tutto particolari) alle persone degli affidatari, in quanto non si tratta di “parti”, in senso tecnico, del procedimento di limitazione della potestà. Tuttavia, tenuto conto dell’importanza del ruolo che la famiglia affidataria esplica e per favorire l’attuazione della misura in condizioni di miglior chiarezza e serenità, il Tribunale per i minorenni ritiene di segnalare alla Regione e agli Enti gestori l’opportunità che, al momento dell’avvio dell’affidamento, sia consegnato a ogni famiglia affidataria un documento che, sintetizzando il dispositivo del provvedimento giudiziario, fornisca le informazioni più importanti circa l’affidamento disposto (prevedibile durata, diritti della famiglia di origine, misure sociali e psicologiche a sostegno del minore)*»

Nel tavolo di confronto sull’affidamento le associazioni hanno a lungo discusso col Comune di Torino su come i Servizi socio-assistenziali dovevano informare gli affidatari sulla situazione personale e familiare del minore. Riportiamo il fac-simile della lettera, elaborata anche con la consulenza della dottoressa Calcagno, contenente notizie sul minore, i suoi bisogni, le ragioni dell’affidamento, la presumibile durata, i diritti della famiglia di origine, gli interventi di sostegno allo stesso minore e gli elementi di conoscenza per favorire il buon esito dell’inserimento presso gli affidatari.

Nella Circolare di presentazione del fac-simile della suddetta lettera, inviata il 26 maggio 2009 dal Comune di Torino ai Servizi interessati, si precisa inoltre che la stessa deve essere «*redatta per essere consegnata agli affidatari al momento di presentazione del minore o comunque prima o contestualmente al suo inserimento in famiglia. Copia di tale informativa deve essere allegata alla scheda di avvio dell’affidamento residenziale*».

Fac-simile della lettera informativa sul minore in affidamento residenziale giudiziale da consegnare alle famiglie affidatarie per l’inizio dell’affidamento e da inviare per conoscenza al Servizio di neuropsichiatria infantile, se coinvolto.

(Progetto ed impegni congiunti a doppia firma: servizio sociale e affidatari)

Gent.ssim/a/o/i

(Nome e cognome affidatari)

Facendo seguito ai colloqui già avvenuti in data con in cui è stata presentata la situazione di *(nome del bimbo)*, in base alle conoscenze e alle informazioni attuali dello stesso, si comunica che rimarrà con voi per *(tot tempo)* come è previsto dal provvedimento del Tribunale che dispone l’affidamento familiare per *(indicare la durata presunta)*

Tuttavia l’affidamento potrà essere prorogato se, alla data prevista per la scadenza, il Tribunale ritenesse non superate le difficoltà della famiglia d’origine che hanno determinato l’allontanamento del bambino.

Il bambino ha entrambi i genitori, **che esercitano la potestà** *(oppure, quello che è ... solo madre, solo padre ... oppure ad esempio: il bambino, i cui genitori sono stati dichiarati decaduti dalla potestà, ha come tutore l’Assessore ai servizi sociali del Comune di Torino)*.

I/il legali/e rappresentanti/e del minore sono/è *(i genitori o il tutore)*

Le visite di *(nome del minore)* con *(indicare quali parenti il bambino incontra: la mamma, il papà, i nonni, ecc.)* saranno disciplinate nel modo seguente:

il Tribunale ha incaricato questo servizio sociale di regolamentare i rapporti di con la sua famiglia *(d’origine)*

oppure:

il Tribunale ha stabilito che

oppure

con la frequenza che vi verrà comunicata non appena possibile.

Nel caso di incontri in luogo neutro è opportuno che sia l'educatore che ha seguito gli incontri a riferirvi periodicamente, e non in presenza del bambino, sull'andamento degli stessi; è sempre preferibile evitare domande dirette al bambino.

Avere conoscenza di come il bambino vive la relazione con (*specificare con chi*) vi consentirà di svolgere in modo consapevole la vostra funzione di ascolto e di aiuto.

Eventuali variazioni degli incontri o diverse disposizioni del Tribunale saranno successivamente comunicate.

Il Tribunale ha inoltre disposto che il bambino sia seguito dal servizio di neuropsichiatria infantile, che già lo segue da (*tot tempo*) nella persona del dr. tel. con incontri (*indicare inoltre la frequenza degli incontri qualora sia già stato già stabilito un calendario*)

oppure

con la frequenza che vi verrà comunicata non appena possibile.

Presso il servizio sociale, invece, il vostro riferimento sarà l'assistente sociale titolare, tel. che farà con voi verifiche periodiche indicativamente ogni (*tot tempo*)

Tali incontri di verifica potranno essere inoltre concordati in relazione all'andamento e/o alla fase dell'affidamento o in base alla situazione qualora dovessero verificarsi fatti o modalità di comportamento del minore che destano preoccupazioni. [*Specificare se vi sono altre figure professionali coinvolte che intervengono a sostegno del bambino: es. educatore, operatore socio-sanitario, ecc.*].

Nell'ambito del Servizio sociale è possibile inoltre, per particolari problemi, fare eventualmente riferimento al responsabile assistenza sociale dell'area minori in posizione organizzativa cell.

Il Servizio sociale ha l'obbligo di informare il Tribunale ogni sei mesi sull'andamento dell'affido.

La famiglia affidataria può essere sentita dal giudice (anche su propria richiesta) ma si ritiene utile che scriva "Memorie e/o relazioni da inoltrare ai Servizi sociali titolari del caso che dovranno provvedere alla trasmissione all'Autorità giudiziaria" di norma unitamente alle proprie relazioni (cfr. deliberazione del 7 dicembre 2004 relativa agli affidamenti familiari).

Si specifica che la nuova situazione di inserimento presso la vostra famiglia potrà favorire progressivamente una maggior comunicatività del minore e che quanto potrete osservare rispetto ad atteggiamenti, abitudini, reazioni, ecc., può essere molto significativo e non sempre di facile interpretazione. Pertanto qualora dovessero emergere fatti rilevanti oppure fossero osservati comportamenti particolari e/o inattesi, essi dovranno essere senz'altro riferiti all'assistente sociale e/o agli operatori di riferimento (neuropsichiatria infantile, pediatra, ecc.).

Il Servizio sociale, effettuati i necessari approfondimenti ed integrazioni, si farà carico di trasmettere le osservazioni all'Autorità giudiziaria se di competenza.

Prima di passare a spiegare meglio il progetto che vi vede coinvolti, riteniamo importante ricordare e sottolineare l'obbligo alla riservatezza cui sono tenute le famiglie affidatarie (vedi citata deliberazione del 7 dicembre 2004 pag. 19 "Funzioni dell'affidatario").

Allo stato attuale queste sono le notizie e le conoscenze che si hanno sul/la minore:

[Facendo riferimento agli incontri di presentazione del minore già effettuati, riportare, sinteticamente, notizie sul bambino e sulla sua situazione: è necessario, in questa parte, concentrare l'attenzione sul minore fornendo le informazioni che siano utili alla sua cura e che non alimentino un giudizio sulla famiglia d'origine. Come è noto il Servizio sociale ha l'obbligo del segreto professionale, che vale nei confronti di tutti, anche degli affidatari, i quali a loro volta hanno l'obbligo della riservatezza.

Inserire quindi notizie sulla storia del bambino, la composizione della sua famiglia, da dove proviene, eventuali passaggi in comunità, eventuali altri affidi, rapporti significativi con parenti, fratelli, ecc. e la descrizione delle sue caratteristiche personali: carattere, cosa gli piace fare, cosa gli piace mangiare, come si relaziona, che comportamenti agisce in determinate situazioni, ecc. È importante che la famiglia possa "vedere" il bambino attraverso le parole degli operatori e nel contempo sia informata sul progetto che sottende all'inserimento e sulla sua durata.

È necessario che gli operatori forniscano le notizie sul bambino riferendo gli effetti su di lui della condotta dei genitori ma evitando informazioni su questi ultimi. È molto importante riferire le vicende vissute dal bambino, eventuali deprivazioni, i comportamenti agiti dal bambino in conseguenza di ciò che ha sperimentato nel periodo precedente l'affidamento.

Per esempio, se si tratta di un bambino maltrattato, parlare dei maltrattamenti descrivendoli, se noti: anziché dire "la madre si prostituisce in casa" è possibile dire "è probabile che il bambino abbia assistito a rapporti sessuali" oppure "manifesta particolare interesse per gli aspetti sessuali"; anziché dire che la madre è tossicodipendente o il padre etilista o malato di mente, riferire gli effetti che la loro condizione possa avere avuto sul bambino, per esempio: bambino non accudito, lasciato spesso solo, bambino che ha assistito a scene di violenza o che ha vissuto in ambiente promiscuo.

Tuttavia, per giusta causa, il segreto può essere talvolta violato, come quando ad esempio ci sia la certezza di un soggetto maltrattante o abusante (è importante sapere se si tratta di un genitore, di un parente oppure di persona estranea alla famiglia), valutando l'opportunità della comunicazione agli affidatari e tenendo conto dell'età del minore, la sua consapevolezza e la capacità di capire.

Le sentenze, che sono pubbliche, e i fatti di rilevanza penale, dal momento in cui è avvenuta l'iscrizione del presunto responsabile sul registro degli indagati, che è pubblico, possono essere comunicati anche se si tratta di informazioni relative alla famiglia d'origine.

È evidente che ciò che deve guidare la comunicazione è l'interesse e la tutela del minore e perciò, se è utile, si può dire che il genitore è in carcere o che il genitore o altro familiare o convivente è indagato per sospetti abusi sessuali o maltrattamenti.

In sintesi, riguardo alla famiglia d'origine si possono riferire solo i fatti e le condotte che hanno o possono avere rilevanza sullo sviluppo del bambino.

Vi segnaliamo che il pediatra attualmente è il dr. tel. che potrà fornire le notizie relative alla salute del minore, mentre la tessera sanitaria e altra documentazione vi verrà fornita dalla comunità o dalla famiglia (ecc.)

[Le notizie indispensabili per la cura e la custodia del minore riferite alle sue condizioni di salute - malattie esantematiche, sieropositività, S.A.N., allergie, intolleranze alimentari - comprese eventuali malattie pregresse saranno fornite, di norma, dai sanitari che conoscono ed hanno in cura il minore. È poi indispensabile dare informazioni su dove e quando il minore sta seguendo una serie di visite specialistiche che deve eventualmente continuare ad effettuare con controlli periodici.

Se la comunicazione di tali informazioni comporta implicitamente la violazione dell'obbligo di segreto rispetto alle condotte dei genitori, tale deroga è giustificata, e quindi consentita, dalle necessità di cura e assistenza del bambino].

.....
.....
.....
.....

[È opportuno infine comunicare agli affidatari che cosa ci si attende dall'inserimento del bambino nella loro famiglia, quali sono le "funzioni" specifiche cui si chiede di prestare particolare attenzione in relazione ai bisogni del bambino che emergono dalla precedente descrizione: es. funzione di stimolo, di contenimento educativo, di vicinanza affettiva, di valorizzazione dell'autostima, ecc.]:

.....
.....
.....
.....

Allegati:

[Specificare se vengono forniti alla famiglia documenti in allegato].

Nota: Un fac-simile analogo è stato predisposto per la lettera informativa sul minore in affidamento consensuale da consegnare alle famiglie affidatarie prima dell'inizio dell'affidamento.